



COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 31 del 09/12/2014

INDICE

| TITOLO I | DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE | PAG. |
|-----------------|--|-------------|
| Art. I | Oggetto del regolamento | Pag. |
| Art. II | Principi generali | Pag. |
| Art. III | Competenze del Comune in materia di rifiuti | Pag. |
| Art. IV | Definizioni | Pag. |
| Art. V | Altre definizioni per le finalità del presente regolamento | Pag. |
| Art. VI | Classificazione dei rifiuti | Pag. |
| Art. VII | Rifiuti speciali assimilabili agli urbani | Pag. |
| Art. VIII | Criteri di assimilazione | Pag. |
| Art. IX | Esclusioni | Pag. |
| Art. X | Area di espletamento del pubblico servizio | Pag. |

| TITOLO II | SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI | PAG. |
|------------------|--|-------------|
| Art. XI | Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti pericolosi | Pag. |
| Art. XII | Organizzazione della raccolta dei rifiuti | Pag. |
| Art. XIII | La raccolta differenziata | Pag. |
| Art. XIV | Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti | Pag. |
| Art. XV | Raccolta "porta a porta" | Pag. |
| Art. XVI | Conferimento della frazione secca residuale – rifiuto indifferenziato | Pag. |
| Art. XVII | Conferimento e raccolta della frazione umida | Pag. |
| Art. XVIII | Conferimento della frazione secca riciclabile (carta, plastica, vetro, ecc.) | Pag. |
| Art. XIX | Conferimento errati dei rifiuti e delle frazioni riciclabili | Pag. |
| Art. XX | Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi | Pag. |
| Art. XXI | Conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica e RAEE | Pag. |
| Art. XXII | Conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili | Pag. |
| Art. XXIII | Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili | Pag. |
| Art. XXIV | Conferimento e raccolta abiti usati | Pag. |
| Art. XXV | Conferimento di parti di veicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili | Pag. |
| Art. XXVI | Conferimento presso il Cimitero | Pag. |
| Art. XXVII | Pulizia mercati e fiere | Pag. |
| Art. XXVIII | Cestini stradali | Pag. |
| Art. XXIX | Compostaggio domestico | Pag. |
| Art. XXX | Disposizioni generali finali in merito alla raccolta dei rifiuti | Pag. |
| Art. XXXI | Trasporto rifiuti | Pag. |
| Art. XXXII | Recupero e smaltimento dei rifiuti | Pag. |
| Art. XXXIII | Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione | Pag. |

| TITOLO III | SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO | PAG. |
|-------------------|--|-------------|
| Art. XXXIV | Criteri organizzativi per i servizi di pulizia | Pag. |
| Art. XXXV | Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati | Pag. |
| Art. XXXVI | Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo | Pag. |
| Art. XXXVII | Volantinaggio | Pag. |
| Art. XXXVIII | Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti | Pag. |
| Art. XXXIX | Manifestazioni pubbliche | Pag. |
| Art. XL | Conduzione di animali, raccolta e conferimento dei rifiuti animali | Pag. |
| Art. XLI | Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti | Pag. |
| Art. XLII | Cantieri su aree pubbliche e private | Pag. |
| Art. XLIII | Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi | Pag. |
| Art. XLIV | Pulizia dei terreni non edificati | Pag. |
| Art. XLV | Aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti | Pag. |
| Art. XLVI | Manufatti posti sul suolo pubblico | Pag. |

| | | |
|------------|-----------------------------------|------|
| Art. XLVII | Ordinanze contingibili ed urgenti | Pag. |
|------------|-----------------------------------|------|

| | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------|
| TITOLO IV | GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | PAG. |
|------------------|--------------------------------------|-------------|

| | | |
|-------------|---|------|
| Art. XLVIII | Oneri dei produttori e dei detentori | Pag. |
| Art. XLIX | Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali | Pag. |
| Art. L | Responsabilità del detentore | Pag. |

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| TITOLO V | DISPOSIZIONI FINALI | PAG. |
|-----------------|----------------------------|-------------|

| | | |
|------------|--|------|
| Art. LI | Disposizioni riguardanti la copertura dei costi del servizio | Pag. |
| Art. LII | Altri servizi di pulizia | Pag. |
| Art. LIII | Sgombero neve | Pag. |
| Art. LIV | Vigilanza | Pag. |
| Art. LV | Prevenzione e cooperazione | Pag. |
| Art. LVI | Regime Sanzionatorio | Pag. |
| Art. LVII | Riferimento alla legge | Pag. |
| Art. LVIII | Efficacia del Regolamento – Entrata in vigore | Pag. |

TITOLO I
DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Articolo I. Oggetto del Regolamento

- 1) La gestione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e dei controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
- 2) La produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individua come finalità primarie del Comune di Roccaforzata:
 - a. assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
 - c. considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio nel rispetto delle normative vigenti.
- 3) Il presente Regolamento, in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., disciplina i servizi di igiene urbana ed in particolare:
 - a. regola lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - b. promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia;
 - c. stabilisce le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento;
 - d. prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;
 - e. disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di imballaggi.
- 4) Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune di Roccaforzata, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

Articolo II. Principi Generali

- 1) La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di trasporto, di trattamento nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del Regolamento:

- a. privilegia le modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando le forme di reimpiego, di riciclo ed il recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti;
 - b. si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - c. rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
- 2) I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
- a. i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b. deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
 - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
 - d. devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
 - e. deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - f. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - g. devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.
- 3) Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
- a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, leff f) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Articolo III. Competenze del Comune in materia di rifiuti

- 1) Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme di cui al TUEL e all'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- 2) Il Comune può istituire, nelle forme previste del TUEL e s.m.i., servizi integrativi, per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
- 3) Il Comune può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate.
- 4) Il Comune stabilisce annualmente la risorsa da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.

Articolo IV. Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, si intende per:

- a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 156/2006 e di il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;
- c. *Detentore*: il soggetto che detiene i rifiuti;
- d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e. *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- g. *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 156/2006;
- h. *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. n. 156/2006;
- i. *Luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di messa in riserva di materiali;
- j. *Stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;
- k. *deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in gli stessi sono "prodotti";
- l. *isole ecologiche comunali/centri di raccolta*: strutture attrezzate presso le quali possono essere conferite in modo differenziato, diverse tipologie di rifiuti;
- m. *servizi di igiene urbana*: ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;
- n. *conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- o. *prevenzione*: ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- p. *sottoprodotto*: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo;
- q. *frazione umido*: rifiuti organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- r. *frazione secca*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- s. *compost da rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- t. *emissioni*: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- u. *scarichi idrici*: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- v. *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- w. *gestione integrata dei rifiuti*: il complesso delle attività volta ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

Articolo V. Altre definizioni per le finalità del presente regolamento

1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a) *D-Lgs. n. 152/2006*: il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;
- b) *Regolamento*: il presente Regolamento;
- c) *Soggetto gestore*: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani;
- d) *Amministrazione*: il Comune di Roccaforzata, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- e) *Utente*: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- f) *Utenze*: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini., centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- g) *utenze domestiche*: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- h) *utenze non domestiche*: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lett. g);
- i) *utenze singole*: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- j) *utenze condominiali*: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- k) *grandi utenze*: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- l) *frazione secca riciclabile*: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, plastica, come sotto definite;
- m) *frazione secca non riciclabile*: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- n) *rifiuto indifferenziato*: la parte composta da frazione umida mista a frazione secca residuale dei rifiuti;
- o) *vetro*: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- p) *lattine*: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- q) *barattoli*: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- r) *carta*: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- s) *plastica*: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- t) *legno*: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- u) *rifiuti urbani pericolosi*: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per

- piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- v) *rifiuti ingombranti*: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), giocattoli o attrezzi in plastica non recuperabili, ecc.;
 - w) *rifiuti elettrici ed elettronici*: rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitori TV e personal computer, ecc.;
 - x) *frazione verde*: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
 - y) *rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali;
 - z) *raccolta stradale*: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
 - aa) *raccolta differenziata monomateriale*: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
 - bb) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
 - cc) *raccolta "porta a porta" o domiciliare*: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati.

Articolo VI. Classificazione dei rifiuti

- 1) Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., cui si rinvia, in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2) Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad altro tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - iii. *frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - iv. *rifiuto urbano residuo o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;

- v. *rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002;
 - vi. *ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - vii. *rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*: i rifiuti di cui all'art. 227, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.;
 - viii. *rifiuti dallo spazzamento delle strade*;
 - ix. *rifiuti esterni*: di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - x. *rifiuti vegetali*: provenienti da aree pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - xi. *rifiuti cimiteriali*: provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriali.
- 3) Sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - h. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti.
- 4) Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici elencati nell'allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con ***.

Articolo VII. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

- 1) Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, secondo le seguenti condizioni di provenienza:
- a. derivino da attività agricole e agro-industriale, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), c), d), e) f) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

Articolo VIII. Criteri di assimilazione

- 2) Le disposizioni di cui al presente Titolo I, disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione:
- a. rifiuti da lavorazioni artigianali di cui all'art. 184, comma 3 lett. d), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184, comma 3 lett. e), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3 lett. h), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., limitatamente alle categorie definite dal DPR n. 254/2003;
 - d. rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3 lett. f), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 156/2006 e s.m.i.;
- f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184, comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Articolo IX. Esclusioni

- 1) Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Articolo X. Area di espletamento del pubblico servizio

- 1) Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si applicano nell'ambito territoriale di espletamento dei relativi servizi, garantiti in regime di privativa.
- 2) Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.

TITOLO II **SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Articolo XI. Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

- 1) I produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
 - b. i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché nelle disposizioni regionali o provinciali;
 - c. i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stipulata un'apposita convenzione.

Articolo XII. Organizzazione della raccolta dei rifiuti

- 1) Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani.
- 2) L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il Contratto con il soggetto Gestore del servizio.
- 3) L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dall'Amministrazione Comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative e

produttive del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.

- 4) La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati potrà essere attuata mediante:
 - a) sistema "porta a porta";
 - b) centri di raccolta (isole ecologiche).

Articolo XIII. La raccolta differenziata

- 1) La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dall'Amministrazione Comunale che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire nel breve periodo. Essa è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
- 2) In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 156/2006 e s.m.i. sarà gradualmente potenziata e regolamentata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
 - b) frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purchè non raccolti mediante spazzamento);
 - c) carta e imballaggi di carta e cartone;
 - d) plastiche (contenitori, film, imballaggi, teli);
 - e) vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi (ad esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - f) metalli (contenitori in alluminio e banda stagnata, carcasse metalliche di manufatti);
 - g) legno (imballaggi e in generale materiali lignei non trattati);
 - h) tessili non contaminati;
 - i) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, ecc.) di origine domestica;
 - j) farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
 - k) siringhe ed oggetti taglienti abbandonati;
 - l) prodotti chimici e loro contenitori di uso domestico, compresi i materiali del "fai da te";
 - m) materiali provenienti da manutenzione del proprio veicolo (oli minerali, accumulatori);
 - n) frazione secca residua/indifferenziata;
 - o) rifiuti dello spazzamento stradale.
- 3) Le singole raccolte verranno attivate/potenziata a seguito dell'inclusione delle stesse nel piano finanziario annuale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e regolamentate mediante specifici provvedimenti.
- 4) I rifiuti oggetto di raccolte differenziate attuate con l'utilizzo dei contenitori ad essi dedicati debbono obbligatoriamente essere conferiti negli appositi contenitori;
- 5) Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti sulla base degli obiettivi di raccolta;
- 6) Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico, nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione con appositi provvedimenti specifici.

- 7) Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative; l'Amministrazione Comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne di informazione, ad avvisare l'utenza delle modifiche intervenute.
- 8) Nei servizi attivati mediante raccolta "porta a porta", il conferimento della tipologia di rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione Comunale, la quale può anche assegnare contenitori dedicati. Tali contenitori devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei, in aree private a ciò destinate.
- 9) Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, avviene tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza, la quale deve conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite.
- 10) Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con provvedimenti specifici (Ordinanza del Sindaco), anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Articolo XIV. Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti

- 1) Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti o con altre modalità di volta in volta stabilite con provvedimenti specifici a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.
- 2) Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
- 3) I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolarne il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
- 4) I Rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.

Articolo XV. Raccolta "porta a porta"

- 1) La raccolta "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti dal suolo senza necessariamente l'utilizzo di contenitori stradali.
- 2) Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite con provvedimenti specifici, al fine di limitarne il più possibile la permanenza sul suolo, utilizzando contenitori/sacchetti per l'occorrenza consegnati, davanti all'ingresso dell'abitazione/attività. Il soggetto gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti, l'utente dovrà provvedere a ritirare il contenitore appena sarà svuotato;
- 3) Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi di raccolta, o nei casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore

funzionalità del servizio, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.

- 4) La pulizia e la disinfezione dei contenitori potranno essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.
- 5) I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.
- 6) Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme a carattere generale:
 - a. è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
 - b. è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
 - c. è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti;
 - d. l'esposizione dovrà avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o personale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione, in corrispondenza del proprio ingresso all'abitazione.

Articolo XVI. Conferimento della frazione secca residuale – rifiuto indifferenziato

- 1) La frazione secca, che comprende anche pannolini e pannoloni che vanno inseriti nello stesso contenitore, sarà raccolta presso le utenze con il sistema "porta a porta". Il rifiuto secco e i pannolini/pannoloni deve essere conferito nell'apposito contenitore.

Articolo XVII. Conferimento e raccolta della frazione umida

- 2) La frazione umida sarà raccolta presso le utenze con il sistema "porta a porta". Il rifiuto deve essere conferito all'interno di contenitori consegnati ad ogni utente. Il contenitore dovrà contenere la frazione umida raccolta nei sacchetti biodegradabili.
- 3) L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. E' inoltre tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione Comunale e indicato nelle istruzioni o negli opuscoli informativi.
- 4) La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.

Articolo XVIII. Conferimento della frazione secca riciclabile (carta, plastica, vetro, ecc.)

- 1) L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. E' inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del

materiale, inserendo nei contenitori esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante le istruzioni o negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione Comunale.

- 2) La frequenza di raccolta e le relative modalità di raccolta, deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
- 3) I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi, sono oggetto dell'ordinario servizio raccolta. L'articolazione organizzativa sarà disposta con specifici provvedimenti dall'Amministrazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. **Imballaggi carta-cartone:** la carta e i cartoni saranno raccolti presso le utenze con il sistema "porta a porta". La carta va posta dagli utenti negli appositi contenitori;
 - b. **Imballaggi di vetro, alluminio e metalli ferrosi:** i rifiuti da imballaggio di vetro e alluminio saranno raccolti presso le utenze con il sistema "porta a porta". Gli imballaggi vanno conferiti in appositi contenitori consegnati ad ogni utente. La pulizia del contenitore è ad esclusiva cura dei proprietari.
 - c. **Imballaggi di plastica:** i rifiuti da imballaggio di plastica saranno raccolti presso le utenze con il sistema "porta a porta". Gli imballaggi di plastica vanno conferiti in appositi contenitori consegnati ad ogni utente.

Articolo XIX. Conferimento errati dei rifiuti e delle frazioni riciclabili

- 1) L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. E' tenuta a conferire le frazioni di rifiuti raccolti in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione Comunale.
- 2) In caso di conferimenti errati il contenitore non verrà ritirato; gli utenti verranno avvertiti.
- 3) Gli utenti potranno avere informazioni o chiarimenti, in merito ai conferimenti errati, dagli operatori addetti alle raccolte sul territorio o dall'Ufficio Ambiente del Comune.
- 4) In caso di conferimenti errati dell'utente, potranno essere applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento.

Articolo XX. Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

- 1) I rifiuti urbani pericolosi sono soggetti a distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli utenti del servizio sono tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni.
- 2) Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuativi dell'Amministrazione Comunale e tempestivamente resi noti con ogni mezzo all'utenza.
- 3) La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria.
- 4) Nel caso di attivazione di servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione Comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi.

Articolo XXI. Conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica e RAEE

- 1) Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene con la seguente modalità:
 - a. a domicilio previa prenotazione telefonica al numero comunicato dal Gestore del servizio con almeno 2 giorni di anticipo.

Articolo XXII. Conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili

- 1) La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, possono essere conferiti nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione mediante chiamata al soggetto Gestore che provvederà a ritirare i suddetti rifiuti ingombranti nei pressi dell'ingresso dell'abitazione o attività, conferiti in apposti bustoni o legati in fascine.

Articolo XXIII. Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili

- 1) I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
- 2) Le imprese operanti nel settore edile devono presentare all'UTC, o al personale incaricato dei controlli, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito/recuperato i rifiuti speciali dei lavori edili.
- 3) In caso di mancata produzione di idonea documentazione attestante lo smaltimento/recupero dei rifiuti speciali dei lavori edili gli utenti sono sanzionabili nelle forme e modi di cui all'allegato A del presente regolamento
- 4) I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbondanti sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 5) Le specifiche modalità di conferimento sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale.

Articolo XXIV. Conferimento e raccolta di abiti usati

- 1) La raccolta di abiti usati viene effettuata mediante contenitori collocati in tutto il territorio comunale. Il rifiuto viene conferito in sacchetti chiusi.

Articolo XXV. Conferimento di parti di veicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1) E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree provate le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. n. 1052/2006 e s.m.i..

- 2) Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
- 3) Le specifiche modalità del conferimento e dell'asportazione potranno essere disciplinate da apposita ordinanza sindacale.
- 4) I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, ecc.) che effettuano la sostituzione degli stessi sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto e che inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi ed a non disperderli nell'ambiente.

Articolo XXVI. Conferimento presso il cimitero

- 1) Il cimitero sarà dotato di appositi contenitori per la raccolta di frazioni di: secco residuo, umido-organico, plastica, carta e cartone, vetro.
- 2) La frequenza di raccolta presso il cimitero sarà uguale a quella dell'utenza domestica.

Articolo XXVII. Pulizia mercati e fiere

- 1) Per le manifestazioni di mercato settimanale, fiere, feste e sagre, il soggetto gestore del servizio provvederà alla pulizia nei modi e termini fissati nel contratto.

Articolo XXVIII. Cestini stradali

- 1) Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
- 2) Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte nonché danneggiare, ribaltare o rimuovere i medesimi.
- 3) E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti, in quanto tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate.
- 4) Il servizio di svuotamento dei cestini stradali sarà curato dal soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 5) I cestini portarifiuti, i contenitori specifici per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo XXIX. Compostaggio domestico

- 1) L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale.
- 2) L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente.
- 3) L'utente che è autorizzato al recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza. E'

comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.

Articolo XXX. Disposizioni generali finali in merito alla raccolta dei rifiuti

- 1) Ove non diversamente disposto, i cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a collaborare alla raccolta secondo le modalità contenute nel presente Regolamento Comunale.

Articolo XXXI. Trasporto dei rifiuti

- 1) Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori dei rifiuti con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
- 2) I veicoli utilizzati dalle ditte di cui al comma 1, per la raccolta ed il trasporto, ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione e altro.

Articolo XXXII. Recupero e smaltimento dei rifiuti

- 1) Il soggetto Gestore avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni di rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
- 2) Con provvedimenti ordinari contingibili ed urgenti potrà essere disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità e verso destinazioni diverse.

Articolo XXXIII. Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

- 1) L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto Gestore provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
- 2) L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenza dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;

- d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
- 3) L'Amministrazione Comunale promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, tramite il Gestore del servizio.

TITOLO III

SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo XXXIV. Criteri organizzativi per i servizi di pulizia

- 1) I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi come definite ed in particolare riguarderanno:
- strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi parchi e spazi verdi di arredo stradale;
- 2) L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
- spazzamento di strade e piazze;
 - pulizia, lavaggio e cancellazione di scritte vandaliche dai monumenti, dall'arredo urbano, dalle fontane;
 - diserbo stradale;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

Articolo XXXV. Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

- 1) Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere e deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo adibite, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
- 2) L'Amministrazione Comunale e/o il soggetto Gestore (secondo le previsioni del contratto) interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/ da disposizioni di Legge.
- 3) Il Sindaco, qualora sia indentificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
- 4) Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo.
- 5) Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
- 6) Qualora gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione effettua l'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo XXXVI. Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a mt. (3).
- 2) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso, di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi genere si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
- 4) I rifiuti accumulati durante la pulizia sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori e con le modalità previste dal presente Regolamento.
- 5) I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da ignoti.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi a dimora a confine con la proprietà pubblica di provvedere alla puntuale pulizia di quanto dovesse eventualmente cadere sul suolo pubblico dalle alberature.
- 7) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo XXXVII. Volantinaggio

- 1) Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per la propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti e da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - ✓ distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - ✓ lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
- 2) Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo XXXVIII. Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti

- 1) E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

- 2) Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo XXXIX. Manifestazioni pubbliche

- 1) Fatte salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio Ambiente competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, corredato dall'autorizzazione e/o altra documentazione (disegni, relazioni, fotografie, ecc..) da cui si evinca a chi spetti l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti e le aree che si intendono utilizzare.
- 2) Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato. Dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.
- 3) Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

Articolo XL. Conduzione di animali, raccolta e conferimenti dei rifiuti animali

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili a comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione Comunale.
- 2) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico.
- 3) Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.
- 4) L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi.

Articolo XLI. Carico, scarico merci e materiali ed affissioni manifesti

- 1) Chi effettua operazioni di carico e scarico, trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
- 2) Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

Articolo XLII. Cantieri su aree pubbliche e private

- 1) Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazioni di aree pubbliche o di uso pubblico, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi genere, sino ad una distanza non inferiore a mt 5, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata.
- 2) Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Articolo XLIII. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

- 1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, le pizzerie, i ristoranti, locali commerciali e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.
- 2) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani;
- 3) All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

Articolo XLIV. Pulizia dei terreni non edificati

- 1) I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati da terzi.
- 2) In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con Ordinanza, previa diffida, alla riduzione in ripristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
- 3) In caso di inerzia il Sindaco, allorchè sussistano gravi motivi di carattere igienico sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, che provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, verranno eseguiti con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dell'Amministrazione, con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

Articolo XLV. Aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

- 1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività.
- 2) Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli.
- 3) In tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta dei rifiuti.
- 4) Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

Articolo XLVI. Manufatti posti sul suolo pubblico

- 1) Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, ecc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
- 2) I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
- 3) In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.

Articolo XLVII. Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1) In considerazione di quanto previsto dall'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tale ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO IV **GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

Articolo XLVIII. Oneri dei produttori e dei detentori

- 1) Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati:
 - a) Auto smaltimento dei rifiuti;
 - b) Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) Conferimento dei rifiuti ai soggetti che garantiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

- d) Esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo XLIX. Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

- 1) I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Articolo L. Responsabilità del detentore

- 1) La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
- a. in caso di conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 (tre) mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo LI. Disposizioni riguardanti la copertura dei costi del servizio

- 1) Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei servizi di igiene urbana e del ciclo dei rifiuti descritti nei titoli precedenti si applica la specifica normativa in materia ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi della legislazione in materia di tributi.

Articolo LII. Altri servizi di pulizia

- 1) Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti e il diserbamento periodico dei cigli delle strade.

Articolo LIII. Sgombero neve

- 1) Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e nei luoghi pubblici di propria competenza.

Articolo LIV. Vigilanza

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, all'Ufficio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale, e limitatamente alle materie di specifica competenza, all'Ufficio Tecnico Comunale e ad altri Uffici.
- 2) L'Ufficio di Polizia Municipale può, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile all'accertamento di

violazioni di disposizioni del Regolamento e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Articolo LV. Prevenzione e cooperazione

- 1) L'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore del servizio, anche attraverso accordi con le Associazioni presenti nel territorio, promuovono progetti e campagne informative ed educazione ambientale, anche presso le scuole, finalizzati a sensibilizzare l'utenza a favorire il miglioramento dei servizi.

Articolo LVI. Regime sanzionatorio

- 1) Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l'applicazione delle sanzioni previste nell'Allegato A del presente Regolamento.
- 2) L'erogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
- 1) La contestazione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento è operata dall'Ufficio di Polizia Municipale. A seguito di comunicazione dell'avvio di procedura sanzionatoria e al completamento della procedura per la produzione di eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione, la decisione dell'applicazione della sanzione contestata spetta al Responsabile del Servizio Ambiente.
- 1) L'utente è ammesso al pagamento in misura ridotta del 30% del minimo previsto per la tipologia di sanzione contestata nell'allegato A, in caso di pagamento nel termine di giorni 5 dalla sanzione.

Articolo LVII. Riferimento alla legge

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla legislatura vigente in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Puglia.

Articolo LVIII. Efficacia del Regolamento – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera del Consiglio comunale di approvazione all'Albo Pretorio del Comune di Roccaforzata.
- 2) Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roccaforzata.
- 3) A decorrere dalla data di cui al comma 1 cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente disciplina.

Allegato "A"

Sanzioni

| Oggetto | Descrizione/Obbligo | Sanzione | |
|--|---|-----------------|------------|
| | | Min | Max |
| <i>Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti</i> | Divieto di abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti | € 150,00 | € 500,00 |
| | Obbligo della raccolta differenzia | € 100,00 | € 300,00 |
| | Obbligo di conferimento dei rifiuti nei contenitori | € 100,00 | € 300,00 |
| | Divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa | € 100,00 | € 300,00 |
| | Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento/ordinanze | € 80,00 | € 200,00 |
| | Divieto di incendiare rifiuti all'aperto | € 200,00 | € 500,00 |
| | Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti | € 25,00 | € 100,00 |
| <i>Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani</i> | Obbligo del conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani secondo quanto prescritto nel presente Regolamento | € 100,00 | € 300,00 |
| <i>Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti</i> | Obbligo di conferimento dei rifiuti ingombranti secondo quanto prescritto nel presente Regolamento | € 50,00 | € 200,00 |
| <i>Conferimento e raccolta dei beni durevoli</i> | Obbligo di conferimento dei beni durevoli secondo quanto prescritto nel presente Regolamento | € 50,00 | € 200,00 |
| <i>Conferimento dei rifiuti pericolosi</i> | Obbligo del conferimento dei rifiuti pericolosi di privati | € 150,00 | € 300,00 |
| | Obbligo del conferimento dei rifiuti pericolosi di enti o imprese | € 100,00 | € 400,00 |
| <i>Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni</i> | Obbligo di conferimento dei rifiuti secondo quanto prescritto nel presente Regolamento | € 150,00 | € 300,00 |
| <i>Gestione dei rifiuti sanitari</i> | Obbligo di conferimento dei rifiuti secondo quanto prescritto nel presente Regolamento | € 100,00 | € 300,00 |
| <i>Deposito e/o dispersione durante il trasporto di rifiuti provenienti da lavori edili</i> | Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata | € 100,00 | € 300,00 |
| <i>Abbandono da parte di utenze domestiche di rifiuti inerti derivanti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni</i> | Rimozione a carico dell'utente e smaltimento in centri autorizzati | € 150,00 | € 300,00 |
| <i>Abbandono sul suolo pubblico o su aree private di autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili</i> | Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata | € 100,00 | € 400,00 |
| <i>Smaltimento a mezzo compostaggio domestico di rifiuti non appartenenti alla frazione organica o frazione organica di altri nuclei familiari</i> | E' fatto obbligo di rispettare le disposizione dell'Amministrazione Comunale | € 50,00 | € 150,00 |
| <i>Spargimento o deposizione di materia liquida o solida su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo</i> | Bonifica del luogo. In caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponde in solido il proprietario dell'area o il | € 150,00 | € 300,00 |

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| <i>destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati</i> | titolare del diritto reale di godimento dell'area medesima, al quale è imputato il dolo o colpa | | |
| <i>Mancata pulizia del suolo occupato da esercente attività di qualsiasi genere e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a mt <u> (3) </u></i> | E' fatto obbligo di rispettare le disposizione dell'Amministrazione Comunale | € 100,00 | € 300,00 |
| <i>Imbrattamento di suolo o spazio pubblico da parte di esercente attività, anche se temporanea</i> | Obbligo di provvedere alla immediata pulizia | € 100,00 | € 300,00 |
| <i>Danneggiamento, ribaltamento, spostamento, affissione di materiale e conferimento di rifiuto urbani domestici nei cestini porta rifiuti</i> | E' fatto obbligo di rispettare le disposizione dell'Amministrazione Comunale | € 50,00 | € 200,00 |
| <i>Lancio o deposito o collocazione di volantini presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico</i> | Rimozione a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino | € 100,00 | € 400,00 |
| <i>Affissione manifesti o adesivi non autorizzati, imbrattamento muri, manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici</i> | Rimozione manifesti e/o ripristino manufatto con spese a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori l'intestatario del messaggio contenuto nel manifesto | € 100,00 | € 500,00 |
| <i>Deposito rifiuti prodotti da associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici</i> | Garantire le pulizie delle aree interessate, con continuità, durante e al termine dell'iniziativa, nonché le spese conseguenti al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti delle aree che si intendono utilizzare | € 100,00 | € 300,00 |
| <i>Proprietari di cani e/o accompagnatori non muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide. Mancata raccolta delle medesime nei contenitori di rifiuti urbani</i> | E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione | € 50,00 | € 200,00 |
| <i>Abbandono di materiali di risulta prodotti da operatori di carico e scarico merci e affissione manifesti sul suolo pubblico</i> | Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate | € 50,00 | € 200,00 |
| <i>Mancata restituzione delle aree pubbliche occupate da imprese edili perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di mt <u> (5) </u>. Spargimento di polveri, durante l'occupazione del suolo pubblico</i> | Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate ed annaffiamento stradale per abbattimento di polveri | € 100,00 | € 500,00 |
| <i>Mancata pulizia del suolo occupato da gestori di esercizi pubblici, bar, ristoranti, pizzeria, ecc. e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a mt <u> (3) </u></i> | Obbligo della pulizia delle aree interessate fino ad una distanza non inferiore a mt <u> (3) </u> | € 150,00 | € 300,00 |
| <i>Mancata pulizia o deposito di rifiuti</i> | Il proprietario con chi ne abbia la disponibilità, ne | € 100,00 | € 500,00 |

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| <i>su terreni non edificati o luoghi di uso comune dei fabbricati</i> | risponde in solido e dovrà provvedere all'asporto e alla conseguente bonifica dei materiali abusivamente immessi anche se depositati da terzi | | |
| <i>Mancata pulizia dell'area occupata da gestori di spettacoli viaggianti installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni comunali</i> | E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione | € 100,00 | € 400,00 |
| <i>Mancata pulizia di manufatti a scopo ornamentale o per altre finalità posizionate da utenze private e pubblici esercizi previa autorizzazione</i> | Provvedere al decoro degli stessi ed alla manutenzione e pulizia dell'area immediatamente circostante | € 25,00 | € 300,00 |
| <i>Mancata produzione di attestazione di smaltimento e recupero di rifiuti speciali edili</i> | Provvedere alla produzione di idonea documentazione attestante l'avvenuto smaltimento e /o recupero di rifiuti speciali edili | € 150,00 | € 300,00 |